

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3084

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ALFANO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

(BRUNETTA)

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante
interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario

Presentato il 30 dicembre 2009

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente decreto-legge introduce nell'ordinamento giuridico delle disposizioni urgenti necessarie per assicurare la funzionalità del sistema giudiziario, in materia di esercizio di funzioni giudiziarie da parte dei magistrati onorari, di copertura delle sedi disagate rimaste vacanti per difetto di aspiranti e di accelerazione del processo di digitalizzazione della giustizia.

L'articolo 1, in particolare, detta una procedura transitoria indispensabile per consentire la proroga dei magistrati onorari attualmente in servizio, fino alla de-

finizione dell'*iter* parlamentare di discussione del disegno di legge sulla riforma organica della magistratura onoraria ormai prossimo all'approvazione da parte del Consiglio dei ministri.

In assenza di tale proroga, infatti, si verificherebbe un vuoto normativo suscettibile di pregiudicare gravemente la funzionalità degli uffici giudiziari.

L'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico di primo grado, stabiliva — nella sua formulazione originaria — che le disposizioni dell'ordinamento giudizia-

rio, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre cinque anni dalla data di efficacia della riforma istitutiva del giudice unico di primo grado.

L'originario termine di cinque anni è stato successivamente ridefinito dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, dall'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, e, infine, dall'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 127.

A differenza delle precedenti proroghe, nel caso di specie è stato contestualmente varato il disegno di legge recante la riforma organica della magistratura onoraria, del quale è stata avviata la discussione in Consiglio dei ministri unitamente all'approvazione del presente decreto-legge, di tal che, coerentemente con gli impegni assunti dal Governo dinanzi al Parlamento, la presente proroga risulta strettamente correlata a consentire la discussione in Parlamento del predetto disegno di legge che porrà fine a una situazione di incertezza ormai protrattasi nel tempo.

Unitamente alla proroga del termine previsto dall'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, vengono, inoltre, dettate ulteriori disposizioni al fine di consentire che i giudici onorari, i vice procuratori onorari e i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni, il cui mandato scadeva entro il 31 dicembre 2009 e per i quali non era consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, vengano ulterior-

mente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.

Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto nei bilanci annuali di previsione sono già allocate le risorse necessarie per la corresponsione dei compensi alla magistratura onoraria.

Gli articoli 2 e 3 del decreto-legge prevedono alcune modifiche alla normativa vigente in materia di copertura delle cosiddette « sedi disagiate », ormai resesi straordinariamente urgenti per far fronte alla sempre più grave situazione di scopertura degli uffici giudiziari meno richiesti, specie delle procure meridionali.

Numerose sedi giudiziarie, specialmente nel sud d'Italia, in luoghi ove è importante mantenere efficiente il contrasto alla criminalità organizzata, si trovano, come è noto, in condizione di non poter quasi più operare per carenza di personale di magistratura.

La soluzione in via definitiva dell'annoso problema dell'assenza di magistrati nelle sedi giudiziarie per mancanza di aspiranti volontari, ferma restando la speciale preclusione sancita dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2005, impone l'adozione di modifiche dell'ordinamento giudiziario che, per giungere a regime ed esercitare i propri effetti positivi in termini di copertura delle sedi disagiate, necessitano di un congruo lasso di tempo.

In attesa dell'adozione di tali modifiche normative è di straordinaria urgenza l'adozione di misure eccezionali, volte a risolvere in via temporanea il problema, assicurando la continuità della funzionalità dell'amministrazione della giustizia, oggi concretamente posta in pericolo, in alcune sedi giudiziarie, da una carenza grave di magistrati.

Appare, in particolare, necessario ricorrere — per una limitata durata nel tempo — alle norme contenute all'interno del disegno di legge d'iniziativa governativa in materia di procedimento penale (atto Senato n. 1440), all'esame del Parlamento,

consentendo al Consiglio superiore della magistratura, nei casi in cui difettino aspiranti al trasferimento presso le sedi disagiate, di procedere al trasferimento d'ufficio, oltre che dei magistrati cosiddetti «ultradecennali», anche di tutti i magistrati che abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità da non oltre quattro anni.

L'adozione di una siffatta misura è giustificata dall'esigenza di assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria nelle sedi afflitte da prolungata carenza di personale di magistratura ed è, pertanto, direttamente conseguente alla tutela di beni primari della collettività.

La normativa introdotta è compatibile con le garanzie d'inalterabilità dei magistrati sancite dalla Costituzione, così come interpretate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 172 del 19 ottobre 1982, laddove è stato chiaramente affermato, con riferimento alla normativa che impone il trasferimento dei magistrati candidati alle elezioni politiche non eletti a sede diversa dalla circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, che l'articolo 107 della Costituzione «attribuisce al Consiglio superiore della magistratura soltanto la competenza a pronunciare il provvedimento di trasferimento ad altra sede, ma non prescrive affatto che la valutazione dei motivi debba essere necessariamente rimessa caso per caso alla discrezionalità dello stesso Consiglio e non possa, invece, essere fatta direttamente dalla legge con una disposizione generale». Secondo l'autorevole opinione del giudice delle leggi, infatti, «Rientra, per contro, nell'ambito del potere discrezionale spettante al legislatore ordinario o provvedere direttamente con una disposizione vincolante [omissis] ovvero rimettere la valutazione nei singoli casi al Consiglio superiore (articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511), salva sempre la competenza dello stesso Consiglio ad emettere il relativo provvedimento».

La misura adottata si configura, inoltre, sia straordinaria che temporanea.

La possibilità per il Consiglio superiore della magistratura di procedere al trasfe-

rimento d'ufficio dei magistrati nelle sedi cosiddette «disagiate» trova un limite temporale nella data del 31 dicembre 2014, dovendosi ritenere che entro tale data verrà varata e potrà spiegare i suoi effetti concreti una modifica delle norme ordinamentali idonea a risolvere in via definitiva il problema.

La durata del trasferimento d'ufficio, inoltre, risulta circoscritta nel tempo, per il singolo magistrato, per un verso dalla normativa di dettaglio emanata dal Consiglio superiore della magistratura (circolare n. 12046 dell'8 giugno 2009, paragrafo V, periodo venti) che consente al magistrato trasferito d'ufficio di avanzare domanda di tramutamento dopo due anni dall'immissione in possesso dell'ufficio, e, per un altro verso, dal richiamo dell'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, che attribuisce al magistrato:

1) un'anzianità figurativa pari al doppio di quella effettiva per ogni anno di permanenza nella sede disagiata ai fini delle domande di trasferimento;

2) il diritto del magistrato a essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero, se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni.

L'individuazione della fascia di anzianità dei magistrati che abbiano conseguito la prima o la seconda valutazione di professionalità, con esclusione di coloro che abbiano conseguito valutazioni superiori alle predette, si rende necessaria per consentire, da un lato, di destinare magistrati anche agli uffici di procura, vigendo il divieto di trasferirvi magistrati più giovani, e da un altro lato, di delimitare nel tempo il periodo massimo in cui i magistrati sono soggetti a essere trasferiti d'ufficio (eccezione fatta per i cosiddetti «ultradecennali»).

In secondo luogo la modifica normativa prevede che i magistrati in questione possano essere trasferiti presso tutte le sedi disagiate che non siano state coperte su disponibilità degli interessati, eliminando

ogni riferimento alle sedi a copertura immediata.

Si prevede anche l'introduzione di una deroga espressa — in caso di trasferimento d'ufficio di magistrati non ultradecennali presso sedi disagiate non coperte — al divieto del passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno di altri distretti della stessa regione, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Tale modifica si rende necessaria al fine di consentire al Consiglio superiore della magistratura, ove possibile, di individuare i magistrati da sottoporre al trasferimento d'ufficio tra quelli in servizio presso i distretti della medesima regione, limitando al minimo i disagi necessariamente connessi allo spostamento coatto della sede di servizio; viene confermato, viceversa, il divieto del trasferimento infradistrettuale previsto dalle medesime norme, nonché il più generale principio stabilito dall'articolo 1 della legge n. 133 del 1998 che il trasferimento d'ufficio dovrà comunque avvenire verso una sede distante oltre 100 chilometri dalla sede in cui il magistrato presta il proprio servizio.

Vengono, da ultimo, introdotte alcune modifiche volte a rendere più agevole l'individuazione dei magistrati da assegnare al trasferimento d'ufficio anche per le regioni tradizionalmente a maggiore densità di sedi disagiate, in relazione alle quali il bacino di magistrati dal quale è consentito attingere risulta più ridotto in virtù dell'espresso divieto di trasferire magistrati che risultino già in servizio presso altre sedi disagiate; è stata, pertanto, introdotta la possibilità di ricorrere, in tali casi, anche a magistrati in servizio presso le regioni limitrofe.

Sono state, infine, apportate alcune ulteriori modifiche alla legge n. 133 del 1998, necessarie per adattare il testo alle innovazioni sopra descritte e per rendere tassativamente individuabile l'ufficio giudiziario da cui attingere per i trasferimenti, onde eliminare ambiti di discrezio-

nalità suscettibili di dubbi di legittimità costituzionale.

Rispetto alla versione contenuta nel disegno di legge di riforma del processo penale, il provvedimento prevede un ampliamento del numero delle sedi annualmente individuabili come disagiate da parte del Consiglio superiore della magistratura (che potranno quindi arrivare fino a ottanta) nonché dei magistrati ivi destinabili (che potranno giungere fino a centocinquanta), prevedendo, altresì, la necessaria copertura finanziaria, come specificato nella relazione tecnica.

L'articolo 4 del decreto-legge contiene importanti disposizioni necessarie al fine di conseguire in tempi estremamente contenuti una più efficiente allocazione delle risorse, consentendo all'amministrazione della giustizia rilevanti risparmi nelle spese correnti, mediante l'anticipazione dell'entrata in vigore del processo telematico, semplificandone alcuni presupposti, e mediante l'immediata estensione della sua applicazione al settore penale.

Siffatte modifiche appaiono di straordinaria urgenza, in considerazione della permanenza di sacche di inefficienza nel sistema, quale, ad esempio, il sistema delle comunicazioni infraprocessuali, che producono, attraverso un meccanismo a catena, uno spreco delle poche risorse dell'amministrazione giudiziaria, senza alcun tangibile beneficio per l'utenza del servizio.

Le norme introdotte mirano a completare da un punto di vista normativo il percorso della digitalizzazione della giustizia, attraverso l'adozione dell'informatica per il compimento di tutti gli atti del processo, e garantiranno una maggiore facilità di accesso, da parte degli operatori del mondo della giustizia, ai dati processuali di loro pertinenza, così contenendo l'esigenza di una maggiore trasparenza dell'attività giudiziaria e lo sgravio degli operatori amministrativi dagli onerosi compiti informativi che oggi svolgono.

Tali modifiche consentiranno il conseguimento di una maggiore efficienza processuale, con indubbi effetti benefici anche

sulla durata dei processi, sia civili che penali, e con un apprezzabile contenimento degli esborsi subiti dall'erario in conseguenza della violazione del principio di ragionevole durata del processo, violazione che ha comportato numerose pronunzie di condanna dello Stato italiano dinanzi alla Corte di Strasburgo per violazione degli obblighi comunitari.

In quest'ottica, il comma 1 stabilisce l'adozione delle nuove tecnologie nel processo civile e in quello penale, prevedendo l'emanazione delle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, secondo i principi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'intervento è volto a semplificare il vigente impianto regolamentare del processo telematico, estendendo e unificando l'applicazione delle nuove tecnologie anche al settore penale.

In particolare, l'intervento normativo rende immediatamente applicabile la previsione delle comunicazioni e notificazioni telematiche tra uffici giudiziari e gli avvocati. Tramite queste tecnologie, infatti, il professionista può operare anche al di fuori del proprio studio legale e l'ufficio giudiziario riduce notevolmente i flussi cartacei, abbattendo in modo drastico i relativi costi, come già insegna l'esperienza del tribunale di Milano.

I commi 2 e 3 consentono l'utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni tra l'ufficio giudiziario e gli avvocati sia nel settore civile che in quello penale (salvo per ciò che concerne le notificazioni da eseguire nei confronti dell'imputato, per le quali restano in vigore le regole ordinarie), stabilendo che la verifica delle condizioni tecniche per l'attivazione del servizio è rimessa a un decreto ministeriale da emanare sentiti i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, l'Avvocatura dello Stato e il Consiglio nazionale forense.

Il comma 3, in particolare, introduce alcune modificazioni alla disposizione acceleratoria, già introdotta nel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133, che ha mostrato, nella prassi applicativa, alcune complessità procedurali dalle quali è derivata una sensibile dilatazione dei tempi di attuazione delle notificazioni telematiche. La disposizione, infine, è stata aggiornata a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che prevede l'obbligo per i professionisti di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata.

I successivi commi 4 e 5 sono volti a incentivare l'utilizzo delle nuove tecnologie sotto l'angolo visuale della riduzione dell'uso del supporto cartaceo per il rilascio delle copie. L'attuale regolamentazione, infatti, è particolarmente penalizzante per chi richiede le copie in formato digitale in quanto è richiesto il pagamento del contributo in ragione della tipologia di supporto elettronico utilizzato e indipendentemente dal numero di pagine di cui si chiede la copia. La scelta di commisurare il costo al numero di pagine e non più al tipo di supporto costituisce una notevole semplificazione e una forte incentivazione all'uso delle nuove tecnologie. Di contro, la disposizione che si introduce è rivolta a incrementare il contributo per il rilascio della copia in formato cartaceo, così da disincentivarne l'uso e rendere più appetibile il rilascio di copie informatiche degli atti processuali.

Il comma 6 prevede una forma di autofinanziamento della digitalizzazione della giustizia mediante la riallocazione sui capitoli di bilancio relativi al funzionamento del sistema informativo del maggior gettito derivante dalle modifiche introdotte al comma 5 in materia di diritti di copia.

Il comma 7 consente al Ministero della giustizia di avvalersi della Consip S.p.a. per la realizzazione delle innovazioni tecnologiche previste dal programma di digitalizzazione della giustizia.

Con il comma 8, infine, si introducono delle modifiche al codice di procedura civile, necessarie per consentire il completamento del processo di informatizzazione

degli uffici giudiziari, consistenti nella prescrizione obbligatoria dell'indicazione negli atti processuali del codice fiscale di tutti i protagonisti del giudizio, da utilizzare come chiave primaria per la loro identificazione da parte del sistema informatico e nella previsione di una nuova importante modalità di notifica degli atti processuali mediante la posta elettronica certificata, consentendo, attraverso l'adeguamento del sistema delle notifiche processuali alla nuova normativa tecnica, l'utilizzo, da parte degli ufficiali giudiziari, di una modalità generalizzata di notifica degli atti processuali che consentirà un'enorme riduzione dei tempi processuali e una maggiore certezza del procedimento di notifica, rispetto a quello oggi attuato mediante la posta ordinaria.

Il comma 9 reca disposizioni per la attuazione dei pagamenti telematici nel settore della giustizia.

Il comma 10 prevede l'adozione di un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'amministrazione della giustizia all'archivio informatico centralizzato esistente, al fine di realizzare un monitoraggio più efficiente del funzionamento della giustizia, senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 11 semplifica le procedure di autorizzazione delle spese continuative relative alla gestione dei sistemi informatici del Ministero della giustizia, derivanti dall'adesione a contratti quadro stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

L'articolo 5 detta, infine, le necessarie disposizioni per garantire l'immediata entrata in vigore delle norme introdotte dal presente decreto-legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

ARTICOLO 1.

(Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51).

La norma in esame prevede la proroga dei magistrati onorari attualmente in servizio, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2009, fino alla definizione dell'*iter* parlamentare del disegno di legge sulla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.

Si evidenzia al riguardo che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le risorse finanziarie complessive necessarie alla corresponsione delle indennità ai magistrati onorari presso il tribunale ordinario e la procura della Repubblica sono iscritte annualmente nel bilancio di previsione di questa amministrazione sul capitolo 1362 che già prevede, a legislazione vigente, e nella legge di bilancio per l'anno 2010, gli stanziamenti necessari alla copertura integrale degli emolumenti da corrispondere a tutti i componenti della magistratura onoraria attualmente in servizio.

ARTICOLO 2.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133).

La norma prevista dall'articolo 2 del decreto-legge contempla l'incremento del numero di magistrati da assegnare alle sedi disagiate, da 100 a 150 unità. Si segnala in proposito che il criterio utilizzato per la quantificazione degli oneri è analogo a quello utilizzato nella relazione tecnica del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, con l'aggiornamento al 2009 degli importi relativi al trattamento stipendiale dei magistrati (del magistrato ordinario con tre anni di anzianità per la determinazione dell'indennità mensile e del magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità, come importo medio, per l'indennità di prima sistemazione).

CALCOLO DEGLI ONERI:

Indennità mensile

Importo stipendiale tabellare su base annua	35.175,78
INPDAP	8.512,54
IRAP	2.989,94
Totale onere unitario	46.678,26

Onere anno 2010 e successivi:

euro 46.678,26x50 (n. magistrati da assegnare) = euro 2.333.913,00

Indennità di prima sistemazione

Indennità integrativa speciale mensile	1.006,51
INPDAP	243,58
IRAP	85,55
Totale	1.335,64

Importo indennità di prima sistemazione 1.335,64 x 9 = euro 12.020,80

Onere anno 2010

euro 12.020,80x50 (n. nuovi magistrati da assegnare) = euro
601.039,93

Onere anno 2011 e successivi

euro 12.020,80 x 20 (*turn over* annuo) = euro 240.415,97

RIEPILOGO ONERI

anno 2010	2.934.952,93
anno 2011	2.574.328,97
anno 2012	2.574.328,97

Ai suddetti oneri si provvede per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per l'anno 2011 si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4.

ARTICOLO 4.

(Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia).

Le norme in esame contengono misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia, prevedendo il riordino e la semplificazione della disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni tra gli uffici giudiziari e le parti del processo civile e penale mediante l'utilizzo di procedure telematiche, anche attraverso l'adozione della posta elettronica certificata.

Dal punto di vista finanziario occorre evidenziare che tutti gli uffici giudiziari risultano già dotati delle attrezzature e dei sistemi informatici necessari all'espletamento delle nuove procedure di comunicazione, introdotte dal provvedimento in esame. Da notizie recenti fornite dalla competente Direzione generale per i sistemi

informativi automatizzati risulta, infatti, che tutti gli uffici giudiziari dispongono attualmente di almeno due caselle di posta elettronica certificata.

Tali interventi risultano già finanziati nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio di questa amministrazione (capitoli 1501 e 7203), compresi i necessari sviluppi di *software* sull'attuale infrastruttura, e non necessitano quindi di ulteriori risorse finanziarie.

Si assicura, altresì, che l'entità delle risorse utilizzate per le comunicazioni e le notificazioni telematiche è tale da non pregiudicare l'espletamento delle ordinarie attività in materia di gestione del sistema informativo dell'amministrazione della giustizia.

Si evidenzia, inoltre, che il venir meno degli oneri connessi alle spese di notificazione (oneri per le trasferte degli ufficiali giudiziari e spese postali) consente di conseguire importanti risparmi a valere sulle spese di giustizia, allo stato non quantificati.

Dai dati in possesso dell'amministrazione della giustizia risulta che nell'ultimo anno di riferimento (2008) gli oneri a carico dello Stato per la notificazione in materia penale ammontano a complessivi 27 milioni di euro.

La prevista adozione nel processo civile e penale della modalità di notificazione per via telematica determinerà un risparmio di spesa stimato prudenzialmente nell'ordine del 30 per cento. Va comunque tenuto conto che i risparmi saranno conseguiti gradualmente in parallelo con l'attuazione della disciplina di dettaglio.

I commi 4 e 5 sono volti a incentivare l'utilizzo delle nuove tecnologie anche per il rilascio delle copie. Si prevede infatti l'aumento del 50 per cento dei diritti di copia su supporto cartaceo e la determinazione, nella misura fissata attualmente per le copie cartacee, dei diritti di copia su supporto informatico, in ragione delle pagine memorizzate.

In relazione ai riflessi sul gettito, si evidenzia che attualmente il 90 per cento delle copie viene richiesto su supporto cartaceo, mentre il rimanente 10 per cento viene richiesto su supporto informatico, a fronte di un gettito complessivo annuo di 16 milioni di euro.

Ai fini della quantificazione del maggior gettito, poiché la disposizione in esame incentiva il ricorso alle copie in formato elettronico, la percentuale del 10 per cento è stata elevata prudenzialmente al 40 per cento, corrispondente a un gettito di 6.400.000 euro per il quale non si prevede alcun incremento in quanto il relativo costo è fissato nella misura attualmente prevista per il supporto cartaceo.

Sul restante 60 per cento delle copie, rilasciate su supporto cartaceo, corrispondente a un gettito di 9.600.000 euro, in considerazione del fatto che è previsto un aumento del 50 per cento delle misure attuali, il maggior gettito è stato determinato in misura pari a 4.800.000 euro all'anno.

Si prevede, altresì, che tale maggior gettito possa essere riassegnato al bilancio di spesa del Ministero della giustizia per finanziare ulteriori progetti di implementazione informatica, il cui sviluppo consente di migliorare l'efficienza del sistema giudiziario.

Con riferimento al comma 7, si evidenzia che la possibilità del Ministero della giustizia di avvalersi della Consip Spa, per le attività connesse alla digitalizzazione o ad altre attività di natura informatica

e per la stipula delle apposite convenzioni, non comporta nuovi riflessi negativi a carico del bilancio dello Stato, potendosi fronteggiare i relativi oneri con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per ciò che concerne, infine, il comma 9, si segnala che la norma introduce nuove modalità di pagamento del contributo unificato, dei diritti di copia, di certificato e del pagamento delle spettanze agli ufficiali giudiziari connesse alle attività di esecuzione e di notificazione, con il ricorso a sistemi di pagamento con moneta elettronica quali carte di debito, di credito, prepagate o altro. Analoghe modalità di pagamento sono previste anche relativamente a diritti, spese processuali, sanzioni pecuniarie e gratuito patrocinio nell'ambito del processo penale.

Non si prevedono nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato connessi all'allestimento e al funzionamento delle necessarie strumentazioni tecnico-informatiche presso le cancellerie degli uffici giudiziari in quanto gli stessi saranno a carico dei soggetti preposti all'erogazione del servizio di pagamento telematico, previa stipula di un'apposita convenzione il cui modello verrà redatto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La disposizione in esame determinerà un minor costo per l'amministrazione, allo stato non quantificabile, rispetto ai costi attuali connessi all'affidamento del servizio agli intermediari abilitati, che, per la sola riscossione del contributo unificato di iscrizione a ruolo (euro 252.000.000), ammontano a circa 7.000.000 di euro con un aggio fissato al 2,8 per cento del riscosso (fonte Agenzia delle entrate – anno 2008).

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

(omissis)

ART. 245.

1. Le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal presente decreto, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.

Legge 4 maggio 1998, n. 133
Incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali.

ART. 1.

(Trasferimento d'ufficio).

1. Ai fini della presente legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, e ai trasferimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;

b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a sessanta, ed indica tra le stesse le sedi a copertura immediata, in misura non superiore a dieci, individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni.

4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità, in numero non superiore a cento unità. Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2.

5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate.

ART. 1-bis.

(Trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata).

1. Per le sedi a copertura immediata rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, in ordine al passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.

2. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico. Non possono essere altresì trasferiti i magistrati in servizio presso altre sedi disagiate.

3. La percentuale di cui al comma 2 è calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.

4. Le condizioni per il trasferimento d'ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3.

5. Il trasferimento di ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania.

6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione.

7. Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.

ART. 2.

(Indennità in caso di trasferimento d'ufficio).

1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis è attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

2. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

(omissis).

ART. 5.

(Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio).

1. Per i magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate ai sensi degli articoli 1 e 1-bis l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, fino al sesto anno di permanenza. L'effettivo servizio è computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.

(omissis)

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

(omissis)

ART. 51.

(Comunicazioni e notificazioni per via telematica).

1. A decorrere dalla data fissata con uno o più decreti del Ministro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

2. Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma 1 sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati, previa verifica della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando i circondari di tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria.

4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.

5. All'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Nell'albo è indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 »;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero

della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile ».

(omissis)

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).

(omissis)

TITOLO IV

DIRITTO DI COPIA E DIRITTO DI CERTIFICATO

ART. 40. (L)

(Determinazione di nuovi supporti e degli importi).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti.

(omissis)

Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, della legge 22 gennaio 1934, n. 36
Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.

(omissis)

TITOLO II

DEGLI ALBI PROFESSIONALI E DELLE CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI

ART. 16.

Per ogni Tribunale civile e penale sono costituiti un albo di avvocati e un albo di procuratori. La data dell'iscrizione stabilisce la anzianità per ciascun professionista.

Nell'albo è indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.

(omissis)

Codice di procedura civile

(omissis)

ART. 125.

(Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte).

Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore.

(omissis)

LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

TITOLO I DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE

CAPO I DELL'INTRODUZIONE DELLA CAUSA

SEZIONE I DELLA CITAZIONE E DELLA COSTITUZIONE DELLE PARTI

ART. 163.

(Contenuto della citazione)

(omissis)

L'atto di citazione deve contenere:

1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta,

con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

(omissis)

ART. 167.

(Comparsa di risposta).

Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.

(omissis)

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009.

Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la funzionalità del sistema giudiziario;

Ritenuto che, in particolare, occorre assicurare la proroga dell'esercizio di funzioni giudiziarie da parte dei magistrati onorari, in attesa dell'approvazione di una riforma organica della magistratura onoraria;

Ritenuta l'esigenza di assicurare la copertura delle sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti, nelle quali l'assenza di personale rischia di porre in concreto pericolo la funzionalità di numerosi uffici giudiziari;

Ritenuta la straordinaria urgenza di procedere in tempi estremamente contenuti ad una più efficiente allocazione delle risorse mediante l'anticipazione dell'entrata in vigore del processo telematico e la sua estensione al processo penale, alla luce del pregiudizio per la finanza pubblica conseguente all'incremento degli esborsi subiti in conseguenza della violazione del principio di ragionevole durata del processo e delle connesse infrazioni degli obblighi assunti in sede comunitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per pubblica amministrazione e l'innovazione;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51).

1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: « non oltre il 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2010 ».

2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2009 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.

ARTICOLO 2.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133).

1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagate, in numero non superiore a ottanta »;

2) al comma 4, primo periodo, le parole: « in numero non superiore a cento unità » sono sostituite dalle seguenti: « in numero non superiore a centocinquanta unità »;

b) l'articolo 1-*bis* è abrogato;

c) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: « e 1-*bis* » sono soppresse;

d) all'articolo 2, comma 3, le parole: « e 1-*bis* » sono soppresse;

e) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: « e 1-*bis* » sono soppresse.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.934.953 per l'anno 2010 e di euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede:

a) quanto a euro 2.934.953 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4.

ARTICOLO 3.

(Copertura delle sedi rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti).

1. Fino al 31 dicembre 2014, per le sedi individuate quali disagiate ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede, nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che abbiano conseguito la prima o la seconda valutazione di professionalità, con esclusione di coloro che abbiano conseguito valutazioni superiori alle predette. Il trasferimento d'ufficio di cui al presente comma può essere altresì disposto nei confronti dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Il trasferimento d'ufficio di cui al presente articolo può essere disposto esclusivamente in sedi disagiate che distano oltre 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa all'interno di altri distretti della stessa regione, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

2. Non possono essere trasferiti d'ufficio ai sensi del presente articolo:

a) magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico;

b) magistrati in servizio presso altre sedi disagiate;

c) magistrati che sono stati assegnati o trasferiti nella sede ove prestano servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, o dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) magistrati che sono genitori di prole di età inferiore a tre anni.

3. La percentuale di cui al comma 2, lettera a), è calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.

4. Le condizioni per il trasferimento d'ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133.

5. Il trasferimento d'ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono

compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi o nei distretti delle regioni limitrofe. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania. Per la Sardegna si considerano limitrofe le regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia; per la Sicilia si considera limitrofa la regione Calabria e per la Calabria anche la regione Sicilia.

6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi o di regioni limitrofe viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria e, se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione.

7. Nell'ambito del distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dell'ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.

8. Ai magistrati trasferiti ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 2, 3 e 5 della legge 4 maggio 1998 n. 133.

ARTICOLO 4.

(Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia).

1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1 e 2.

2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, nei casi consentiti, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1. Fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1 contenente le regole tecniche in materia di notificazioni e comunicazioni per via telematica, le stesse sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente: "Nell'albo è indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata ed i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense ed al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" ».

4. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis.* Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico ».

5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui all'Allegato n. 6 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto.

6. Il maggior gettito derivante dall'aumento dei diritti di cui ai commi 4 e 5 è versato all'entrata del bilancio per essere riassegnato, per la quota parte eccedente rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *b*), ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico, con esclusione delle spese di personale.

7. Il Ministero della giustizia può avvalersi di Consip S.p.a., anche in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'attuazione delle iniziative in tema di digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia e per le ulteriori attività di natura informatica individuate con decreto del Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia e Consip S.p.a. stipulano apposite convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla realizzazione delle attività di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 125, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che indica il proprio codice fiscale »;

b) all'articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: « il cognome e la residenza dell'attore » sono sostituite dalle seguenti: « il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore » e le parole: « il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono » sono sostituite dalle seguenti: « il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono »;

c) all'articolo 167, primo comma, dopo le parole: « Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare » sono inserite le seguenti: « le proprie generalità e il codice fiscale, »;

d) dopo l'articolo 149 è inserito il seguente:

« ART. 149-bis. — (*Notificazione a mezzo posta elettronica*). — Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma ».

9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia si avvale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio.

Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

10. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione della giustizia all'archivio informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

11. Si considerano in ogni caso necessarie, ai sensi dell'articolo 20, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, le spese continuative relative alla gestione dei sistemi informatici del Ministero della giustizia, derivanti dall'adesione a contratti quadro stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

ARTICOLO 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2009.

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

ALFANO, *Ministro della giustizia.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO.

PAGINA BIANCA

€ 2,00



16PDL0032190